

STUDIO LEGALE

Avv. Domenico Sorace

Patrocinante in Cassazione

89900 Vibo Valentia - Viale Accademie Vibonesi, 2

Tel. e Fax 0963/547066 Fax: 178/2721204 – e-mail: dsorace@tiscali.it

Pec: avvdomenicosorace@pec.it

ON. LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse della Dott.ssa Maria Teresa Santaguida, SNTMTR78S61L452Z, nata a Vibo Valentia il 21.11.1978, residente in Sant'Onofrio (VV), Via E. Berlinguer 3, e della Prof.ssa Rosella Macrì, C.F. MCRRL76P64F537J, nata a Vibo Valentia il 24.9.1976, residente in Ionadi (VV), Via O. Falduti snc, elettivamente domiciliate in Vibo Valentia, V.le Accademie Vibonesi 2, presso lo Studio dell' Avv. Domenico Sorace, C.F. SRCDNC60R16I350P, che le rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al presente atto; il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento presso il numero di fax 0963/1940460 e/o l'indirizzo pec: avvdomenicosorace@pec.it;

CONTRO

Il **MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore* (C.F.: 80185250588), con sede in ROMA, Viale Trastevere 76/a, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, indirizzo di posta elettronica certificata iscritto a Reginde: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

E NEI CONFRONTI

del Prof. Pietropaolo Massimo Cono nato il 16.1.1973 a Messina, residente in Tropea, Via Degli Orti Traversa II – eventuale controinteressato;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- del D.D.G. n. AOODPIT 395 del 27/03/2019 con cui il MIUR – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico ha pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni Scolastiche Statali indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 (G.U. n.90 del 14/11/2017) e del relativo allegato, nella parte in cui non contempla - tra i candidati ammessi a sostenere la prova orale – le ricorrenti;

- del D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 (G.U. n.90 del 14/11/2017), recante l'indizione del *“Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”*;
- nonché, per l'annullamento – previa sospensione ed adozione delle opportune misure cautelari – di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi:
 1. il Verbale della Commissione esaminatrice del 25 gennaio 2019, con cui sono stati individuati i criteri di valutazione delle prove scritte e le relative griglie;
 2. i prodromici quadri di riferimento per la prova scritta elaborati dal Comitato tecnico-scientifico, pubblicati sul sito web del MIUR il 17 ottobre 2018;
 3. il Verbale di scioglimento dell'anonimato del 26 marzo 2019;
 4. il Verbale n. 9 del 01/03/2019 della Sotto-commissione n. 19 e pedissequa griglia di valutazione inerente all'elaborato della ricorrente (Cod. elaborato n. 4784);
 5. gli ulteriori verbali della Commissione esaminatrice;
 6. la Nota MIUR AOODGPER.REGISTROUFFICIALE.U.0018824.19.04.2019, comunicata a mezzo e-mail e pubblicata sul sito ufficiale del Miur il 19 aprile 2019, con la quale il MIUR: a) ha differito l'accesso dei concorrenti al proprio elaborato e alle relative griglie di valutazione all'8 maggio 2019; b) ha implicitamente rigettato l'istanza di accesso agli atti inoltrata dalle ricorrente a mezzo PEC il 5.4.2019, avente ad oggetto la richiesta di ostensione dei seguenti documenti concorsuali: *“ 1. Prova scritta sostenuta dalla scrivente in data 18 ottobre 2018; 2. Copia del verbale di correzione redatto dalla commissione esaminatrice e/o sottocommissione in esito alla valutazione del proprio elaborato scritto e relativa griglia di valutazione; 3. Copia verbale della Commissione giudicatrice di approvazione dei criteri di valutazione della prova scritta; 4. Codice a barre e codice alfanumerico riconducibili all'istante ed eventuali atti e/o documenti dalla stessa sottoscritti in sede concorsuale; 5. Copia dei verbali relativi alle operazioni di scioglimento dell'anonimato; 6. Copia dei verbali relativi alle procedure di abbinamento della prove scritte alle Commissioni esaminatrici sul territorio nazionale, per la relativa correzione (c.d. abbinamento random); 7. Copia dell'elaborato scritto, del verbale di correzione, della relativa griglia di valutazione, del codice a barre e del codice alfanumerico, dei seguenti candidati che hanno svolto la prova scritta nella stessa aula della scrivente (Cod. Laboratorio 7102), ad eccezione dei candidati con posizione n. 59 e n. 3165, inclusi nell'elenco degli ammessi alla prova orale, ALLEGATO al DDG 395 del 27_03_2019: 59 ALOI MARIA CARMEN; 3165 SANGENITI GIUSEPPE; 3184 SANTORO ANTONIO; 3199 SARACO GIOCONDA; 3240 SCARPINO FRANCESCA; 3274 SCOZZAFAVA STEFANIA CINZIA; 3276 SCUTELLA' RENATO; 3285 SENATORE NATASCIA; 3292 SERGI MARGHERITA; 3307 SGANGA MARIA; 8. Verbal di nomina dei componenti della Commissione madre e delle singole sotto-*

commissioni; 9. Verballi redatti dalla Commissione madre e dalle singole sotto-commissioni, nel corso della procedura di correzione e valutazione della prova scritta; 10. Copia dei verballi di apertura e chiusura delle operazioni di correzione della prova scritta di tutte le Commissioni esaminatrici e delle singole sottocommissioni; 11. Copia degli atti e/o dei verballi contenenti il numero esatto dei candidati ammessi e non ammessi dalle singole Commissioni esaminatrici e/o dalle sottocommissioni; 12. Elaborati e relative griglie di valutazione dei concorrenti che hanno superato la prova scritta con il punteggio minimo”;

7. La Nota Miur del 3 aprile recante indicazioni inerenti la presentazione dei titoli culturali da parte dei concorrenti ammessi a sostenere le prove orali;
8. La Nota Miur del 29 aprile 2019 con cui è stato pubblicato il calendario e delle prove orali e successive note di integrazione e/o rettifica dei calendari medesimi.
9. di ogni altro provvedimento connesso, consequenziale e presupposto;
nonché per l'accertamento del diritto delle ricorrenti a partecipare alle successive fasi concorsuali, con conseguente condanna del MIUR all'ammissione delle stesse alla prova orale.

FATTO

Con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259, pubblicato nella G.U. n. 90 del 14.11.2017, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale è stato determinato in complessivi 2.416.

Essendo in possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all'art. 3 del D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259, le ricorrenti hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, accedendo alle previste prove concorsuali.

Superata brillantemente la prova preselettiva – riportando la Dott.ssa Maria Teresa Santaguida punteggio di 98/100 e la Prof.ssa Macrì punteggio di 79,20/100 – le stesse hanno potuto accedere alla prova scritta del 18 ottobre 2018, la prima presso il Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, la seconda, presso il Liceo Statale “Pitagora” di Crotone.

Con D.D.G. AOODPIT 395 DEL 27/03/2019, composto di cinque articoli, il Miur ha pubblicato sul proprio sito web, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017. E ciò, tuttavia, senza stilare una graduatoria, né indicare accanto a ciascun candidato ammesso il punteggio conseguito, in modo da rendere trasparente ed intellegibile la selezione.

A rendere assolutamente incomprensibili le operazioni di valutazione e selezione dei concorrenti ammessi a sostenere la prova orale hanno contribuito, inoltre, le illogiche prescrizioni di cui agli artt.

2 e 3 del D.D.G. AOODPIT 395 DEL 27/03/2019. Recita, in particolare, l'art. 2 del D.D.G. cit. che *"I candidati che hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale"*. Sempre il D.D.G. cit., al successivo art. 3, prevede che *"I candidati ammessi alla prova orale riceveranno comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta"*.

Per effetto di tali illogiche disposizioni, i candidati non ammessi a sostenere la prova orale non sono stati messi nelle condizioni di conoscere immediatamente le ragioni della propria esclusione, né di verificare la correttezza dell'iter procedimentale che ha condotto all'approvazione dell'elenco dei candidati ammessi, né di individuare gli esiti della valutazione di merito conseguita dagli stessi e dai candidati inclusi in elenco.

Tale stato di cose ha costretto le ricorrenti a presentare formale istanza di accesso *ex art. 22 l. 241/1990*, tesa ottenere l'ostensione dei seguenti atti concorsuali:

1. *Prova scritta sostenuta dalla scrivente in data 18 ottobre 2018;*
2. *Copia del verbale di correzione redatto dalla commissione esaminatrice e/o sottocommissione in esito alla valutazione del proprio elaborato scritto e relativa griglia di valutazione;*
3. *Copia verbale della Commissione giudicatrice di approvazione dei criteri di valutazione della prova scritta;*
4. *Codice a barre e codice alfanumerico riconducibili all'istante ed eventuali atti e/o documenti dalla stessa sottoscritti in sede concorsuale;*
5. *Copia dei verbali relativi alle operazioni di scioglimento dell'anonimato;*
6. *Copia dei verbali relativi alle procedure di abbinamento della prove scritta alle Commissioni esaminatrici sul territorio nazionale, per la relativa correzione (c.d. abbinamento random);*
7. *Copia dell'elaborato scritto, del verbale di correzione, della relativa griglia di valutazione, del codice a barre e del codice alfanumerico, dei seguenti candidati che hanno svolto la prova scritta nella stessa aula della scrivente (Cod. Laboratorio 7102), ad eccezione dei candidati con posizione n. 59 e n. 3165, inclusi nell'elenco degli ammessi alla prova orale, ALLEGATO al DDG 395 del 27_03_2019: 59 ALOI MARIA CARMEN; 3165 SANGENITI GIUSEPPE; 3184 SANTORO ANTONIO; 3199 SARACO GIOCONDA; 3240 SCARPINO FRANCESCA; 3274 SCOZZAFAVA STEFANIA CINZIA; 3276 SCUTELLA' RENATO; 3285 SENATORE NATASCIA; 3292 SERGI MARGHERITA; 3307 SGANGA MARIA;*
8. *Verbali di nomina dei componenti della Commissione madre e delle singole sotto-commissioni;*
9. *Verbali redatti dalla Commissione madre e dalle singole sotto-commissioni, nel corso della procedura di correzione e valutazione della prova scritta;*

10. *Copia dei verbali di apertura e chiusura delle operazioni di correzione della prova scritta di tutte le Commissioni esaminatrici e delle singole sottocommissioni;*
11. *Copia degli atti e/o dei verbali contenenti il numero esatto dei candidati ammessi e non ammessi dalle singole Commissioni esaminatrici e/o dalle sottocommissioni;*
12. *Elaborati e relative griglie di valutazione dei concorrenti che hanno superato la prova scritta con il punteggio minimo.*

La predetta istanza è stata completamente disattesa dal Miur, il quale con Nota del 19 aprile del 2019 ha immotivatamente differito i termini di evasione dell'istanza all'8.5.2019 – data, guarda caso a ridosso della scadenza del termine di impugnazione del DDG del 27 marzo 2019, a decorrere dalla quale gli istanti avrebbero potuto accedere ai propri elaborati ed alle pedissequa griglie di valutazione – e contestualmente negato l'accesso agli elaborati dei controinteressati, ai verbali della Commissione e delle sottocommissioni preposte alle operazioni di valutazione degli elaborati, nonché ai verbali redatti all'inizio, nel corso ed al termine della prova scritta dalle sottocommissioni preposte alla vigilanza presso le varie sedi concorsuali.

Tale *modus operandi*, palesemente contrario ai principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Cost. e dalla legge 241/1990, compromette gravemente il diritto di difesa dei concorrenti illegittimamente esclusi, costringendoli ad agire senza disporre dei necessari elementi per la valutazione della correttezza dell'*iter* procedimentale definito con i provvedimenti impugnati.

Soltanto a seguito delle migliaia richieste di accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013, il Ministero ha ritenuto di pubblicare alcuni degli atti richiesti, quali in particolare: il verbale di scioglimento dell'anonimato del 26 marzo 2019 redatto dai Carabinieri, peraltro privo di qualunque riferimento alle modalità di abbinamento dei codici e degli elaborati ai vari candidati; il verbale della Commissione esaminatrice di elaborazione dei criteri di valutazione e delle relative griglie. Ha invece ommesso di pubblicare il verbale conclusivo redatto dalla Commissione esaminatrice, nonché i prodromici verbali delle diverse sottocommissioni da cui desumere i dati inerenti le percentuali di ammessi nelle varie sottocommissioni e nelle varie regioni, quali atti assolutamente indispensabili ai fini dell'immediato riscontro della correttezza ed imparzialità della procedura concorsuale. E ciò, si badi, nonostante l'informatizzazione della procedura consentisse l'immediata estrazione degli atti e delle informazioni oggetto della richiesta di ostensione.

Ad ogni modo, in data 9 maggio 2019, le ricorrenti hanno avuto modo di acquisire dal portale del MIUR il proprio elaborato, la relativa griglia di valutazione ed il verbale redatto dalla sottocommissione in esito alle operazioni di correzione e valutazione.

In particolare, la Dott.ssa Santaguida ha acquisito il verbale n. 14 redatto dalla sottocommissione n. 23 in esito alla correzione e valutazione del proprio elaborato, avvenuta il 14.3.2019, nonché la scheda di valutazione della prova ed il proprio elaborato, potendo constatare di non aver ottenuto il punteggio utile all'ammissione alla prova orale.

La Prof.ssa Macrì ha acquisito il verbale n.11 redatto dalla sottocommissione n. 33 in esito alla correzione e valutazione del proprio elaborato, avvenuta il 5.3.2019, nonché la scheda di valutazione della prova ed il proprio elaborato, potendo constatare: a. di non aver ottenuto il punteggio utile all'ammissione alla prova orale, nonostante il corretto svolgimento anche della prova di lingua inglese; b. gravissime irregolarità nella composizione della sottocommissione esaminatrice, presieduta da Componente diverso dal Presidente titolare designato con D.D. 31.12.2018 n. 2080, oltre che con la partecipazione di un componente non incluso tra i componenti della sottocommissione n. 33, designati dal D.D. cit.

Il D.D.G. n. AOODPIT 395 del 27/03/2019 con cui il MIUR – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico ha pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni Scolastiche Statali indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 (G.U. n.90 del 14/11/2017) e del relativo allegato, è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, della illogicità e contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento, dell'ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento, della violazione del principio di *par condicio*, ragionevolezza ed imparzialità, nella parte in cui – a conclusione di un iter procedimentale inficiato da macroscopiche violazioni - non contempla, tra i candidati ammessi a sostenere la prova orale, le ricorrenti.

Avverso il predetto provvedimento e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali si propone il presente gravame affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

-I-

Manifesta illegittimità dei provvedimenti impugnati per:

- **Violazione e falsa applicazione degli art. 8, commi 4 e 5 del D.D.G. del 23.11.2017 n. 1259 e dell'art. 10 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138;**
- **Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.;**
- **Violazione dei principi di legalità, trasparenza, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa;**

- **Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, disparità di trattamento tra i concorrenti, perplessità dell'azione amministrativa.**

- I

Il provvedimento impugnato rappresenta l'esito di una prova concorsuale inficiata da macroscopiche violazioni del bando concorsuale, *lex specialis* di stretta interpretazione, avente immanente attitudine a vincolare rigidamente l'operato dell'amministrazione, a garanzia dei principi di imparzialità, affidamento e parità di trattamento tra i concorrenti.

La prova scritta si è svolta in netto contrasto con le previsioni del bando concorsuale ed, in particolare, con l'art. 8 del DDG n. 1259/2017, il cui comma 4 testualmente prevede che *"La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera."* Il successivo comma 5, della medesima disposizione specificava, altresì, che **"I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale"**.

L'art. 10 del D.M. n. 138/2017, recante il *Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, ribadisce la previsione della *lex specialis*, stabilendo che *"1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3"*, specifica, al comma 2, che *"I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie: a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente"*

scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea”.

Né la disposizione del bando (art. 8), né l'art. **10, comma 2, del decreto ministeriale cui la stessa rinvia,** indica la disamina e la risoluzione di casi pratici come possibile e/o probabile oggetto della prova scritta che, in tale eventualità, avrebbe richiesto l'assegnazione di tempi congrui e proporzionati rispetto al livello di complessità dato. E' evidente che l'assegnazione di 150 minuti totali spalmati in 7 quesiti – per una media di 20 minuti a quesito – era focalizzata su profili concettuali e non già, per evidente incompatibilità temporale, con ipotesi casistiche specifiche, di tale portata ed intensità da risultare ontologicamente non scrutinabili alle condizioni date.

D'altra parte, che tale fosse il senso è dimostrato dai contenuti previsti per la prova orale, chiamata espressamente a delibare casi pratici, proprio al fine di verificare la sussistenza, presso i candidati aspiranti alla carica di dirigente scolastico, delle occorrenti qualità di leadership.

Basta, sul punto, scorrere gli artt. 9, comma 1, del DDG 1259/2017 e 11 del D.M. 138/2017, a mente dei quali la prova orale consiste in *“un colloquio sulle materie d'esame di cui all'articolo 10 che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico”*.

Per espressa disposizione della *lex specialis* e degli artt. 10 e 11 del D.M. n. 138/2017, la soluzione di casi pratici era espressamente prevista solo nell'ambito della prova orale, mentre la prova scritta avrebbe dovuto vertere esclusivamente sulle materie di cui all'art. 10 del citato D.M.

Alle predette prescrizioni normative non si è evidentemente attenuto il Miur il quale, disattendendo le regole, di stretta interpretazione, stabilite nel bando concorsuale, ha proposto ai candidati la risoluzione di casi pratici inerenti la funzione dirigenziale in ben due dei cinque quesiti a risposta aperta nell'ambito della prova scritta.

Con tale modalità, il Miur ha clamorosamente disatteso le regole di gara, come cristallizzate nella *lex specialis*, rispetto alle quali non sussiste margine alcuno di discrezionalità, a garanzia dei fondamentali principi dell'affidamento e tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, evidentemente pregiudicati ove se ne consentisse la modifica e/o integrazione a procedura concorsuale avviata.

Sulla portata e vincolatività delle prescrizioni del bando concorsuale e sull'impatto invalidante della violazione delle stesse, gli arresti della giurisprudenza sono unanimi: *“[...]il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla*

loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013 n. 1969). Da ciò discende pertanto che le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2012 n. 5825), ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale della parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ.). Soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse - e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo - che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2003 n. 7134).” (cfr. Consiglio di Stato Sez. V Sentenza n. 2709/2014).

Il mutamento delle regole di gara cristallizzate nel bando concorsuale, si è inevitabilmente tradotto in una palese violazione dei principi di legalità, trasparenza, *par condicio* e buona amministrazione, anche in considerazione dell'irragionevolezza ed incongruenza dei tempi assegnati rispetto a quelli occorrenti per la disamina dei casi prospettati e la scelta, tra le varie soluzioni possibili, di quella più efficace. A sostegno di quanto asserito, è sufficiente rilevare che, nel concorso per DS del 2011, la previsione di un caso pratico per la prova scritta era espressamente previsto dal bando, unitamente all'assegnazione di tempi di svolgimento significativamente superiori (circa 8 ore).

Né è irrilevante osservare e censurare, operando uno sguardo complessivo alla vicenda, che si è registrata un'evidente disparità di trattamento, anche in relazione a quanto vantaggiosamente occorso ai colleghi Sardi, i quali hanno sostenuto la prova scritta solo il 13 dicembre 2018, con ben due mesi di ritardo, tempo ontologicamente utile per affinare la preparazione, anche in relazione al taglio pratico dato alla prova scritta. Tale dato merita, *ex se*, una specifica delibazione e la necessità di un immediato ripristino della parità concorsuale, veicolato dall'ammissione delle ricorrenti alla fase successiva.

Fatto sta che, a seguito della errata somministrazione concorsuale, le posizioni delle ricorrenti sono state direttamente ed immediatamente pregiudicate.

In particolare, la Dott.ssa Santaguida, pur avendo conseguito nei quesiti destinati alla risoluzione di casi quasi il punteggio massimo – **Q1 14,50/16,00**, così articolato: punti 2, pari alla soglia massima,

su ciascuno dei tre indicatori del criterio 1; punti 4, pari alla soglia massima, sull'indicatore del criterio 2; punti 0,75 e 1,50, per un totale di 2,25/3, sui due indicatori del criterio 3; punti 0,75 e 1,50, per un totale di 2,25/3, sui due indicatori del criterio 4; **Q2 12,00/16,00** così articolato: punti 1,50/2, su ciascuno dei tre indicatori del criterio 1; punti 3 sull'indicatore del criterio 2; punti 0,75 e 1,50, per un totale di 2,25/3, sui due indicatori del criterio 3; punti 0,75 e 1,50, per un totale di 2,25/3, sui due indicatori del criterio 4; **Q3 14,50/16,00**, così articolato: punti 2, pari alla soglia massima, su ciascuno dei tre indicatori del criterio 1; punti 4, pari alla soglia massima, sull'indicatore del criterio 2; punti 0,75 e 1,50, per un totale di 2,25/3, sui due indicatori del criterio 3; punti 0,75 e 1,50, per un totale di 2,25/3, sui due indicatori del criterio 4 – è stata chiamata ad eseguire i restanti quesiti in tempi assolutamente ristretti, non riuscendo così a “salvare” la risposta all'ultimo quesito, peraltro integralmente dattiloscritta al momento della chiusura della piattaforma (quesito 5).

Quanto alla Prof.ssa Macrì, la stessa ha riportato punteggi più alti nei tre quesiti che non ponevano la risoluzione di casi pratici – **Q1 12,00/16,00**, così articolato: punti 1,50, pari alla soglia massima, su ciascuno dei tre indicatori del criterio 1; punti 3, pari alla soglia massima, sull'indicatore del criterio 2; punti 0,75 e 1,50, per un totale di 2,25/3, sui due indicatori del criterio 3; punti 0,75 e 1,50, per un totale di 2,25/3, sui due indicatori del criterio 4; **Q4 11,00/16,00** così articolato: punti 1,50/2, su ciascuno dei tre indicatori del criterio 1; punti 3 sull'indicatore del criterio 2; punti 0,50 e 1,00 sui due indicatori del criterio 3; punti 0,50 e 1,50, sui due indicatori del criterio 4 – conseguendo nei due restanti quesiti voti più bassi, ma comunque nei limiti della sufficienza (Q2 4,00/16,00 e Q3 8,00/16,00). Tanto in ragione della scelta di spalmare il tempo assegnato, di soli 20 minuti a quesito, tra tutti i test, compresa la prova di lingua inglese, nella quale la stessa ha totalizzato un punteggio di 8/20.

Peraltro, occorre osservare che la generica e non univoca formulazione dei casi prospettati, non consentiva di individuare una soluzione omogenea. Le diverse e, talora, antinomiche interpretazioni correnti rispetto ai due quesiti pratici ha fortemente inficiato la oggettività del giudizio, lasciando alle varie sottocommissioni una discrezionalità estesa e non compatibile con il rigore preteso da una procedura concorsuale. Il che costituisce illegittimo prodromo di possibili attribuzioni di punteggio non coerenti e, dunque, forieri di disparità di parità di trattamento.

-II-

Manifesta illegittimità dei provvedimenti impugnati per:

- **violazione e falsa applicazione dell'art. 12, D.P.R. N. 487/1994;**
- **violazione dell'art. 97 COST., nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A.;**
- **violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990 E S.M.I.**

- **eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, disparità di trattamento tra i concorrenti, perplessità dell'azione amministrativa, irragionevolezza, genericità ed incongruenza dei criteri adottati dalla commissione esaminatrice.**

L'art. 12, comma 1, D.PR. n. 487/1994, testualmente dispone “*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove....*”

Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice, con Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019, non ha individuato criteri di valutazione oggettivi, misurabili e calibrati sulle prove, ma si è limitata a riprodurre apoditticamente e pedissequamente i quadri di riferimento per la prova scritta elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico e pubblicati sul sito web del MIUR il giorno prima dello svolgimento della prova, (17 ottobre 2018). Nello specifico:

1. “*Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico previste dall’art. 25 del D.Lgs. 165/2001*” articolato in tre indicatori: *valenza strategica delle azioni proposte, coerenza delle azioni proposte, articolazione ed efficacia delle azioni proposte*;
2. “*Inquadramento normativo*” con un solo indicatore: *uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate*”;
3. “*Sintesi, esaustività ed aderenza*”, articolato in due indicatori: *Organicità e rigore nella trattazione; concisione e completezza nella trattazione*”;
4. *Correttezza logico-formale*”, con due indicatori: *Proprietà linguistico-espressiva; Costruzione Logica.*”.

I criteri, così come definiti, sono evidentemente generici e non consentono di individuare il ragionamento logico-giuridico sotteso al procedimento valutativo, né tantomeno di verificare la logicità e correttezza del punteggio assegnato dalla commissione esaminatrice.

Le formule ampie, generiche e tautologiche usate per la definizione dei criteri e dei relativi indicatori non sono in concreto idonee ad autolimitare il potere discrezionale della Commissione esaminatrice, prestandosi ad interpretazioni soggettive mutevoli.

Occorre al riguardo rilevare che la necessità di definire criteri di valutazione che consentano, in un dovuto equilibrio degli interessi in gioco, di “autolimitare” il potere di apprezzamento dei commissari è principio ineludibile nell’ambito dei concorsi pubblici, costituendo necessario corollario ed esplicazione dei fondamentali principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost. In ragione di ciò, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la Commissione esaminatrice debba “ ... **darsi criteri che non si riducano alle note, tautologiche, formule sul**

necessario omaggio alle esigenze di rigore e correttezza espositiva, di pertinenza argomentativa e di esibizione culturale da parte del candidato, ma che siano le "regole - guida", predeterminate e pertanto non mutabili, di quanto con la traccia proposta viene richiesto e di quanto (in specie nell'ottica aperta propria de/la opinabilità delle soluzioni giuridiche) ci si attende, in termini di risultato finale rappresentante lo standard minimo per una valutazione di idoneità” (Tar Lazio, Roma, Il quater, sent. 14 luglio 2015, n. 9413. Nello stesso senso: Cass. civ., SS.UU., sent. n. 14893/2010).

Ai richiamati principi di diritto ed alle prescrizioni di cui all’art. 12, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, non si è evidentemente conformata la Commissione esaminatrice, la quale è incorsa in macroscopiche violazioni.

In primis, limitandosi alla mera ed apodittica riproduzione dei quadri di riferimento elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico prima dello svolgimento delle prove, senza calibrare i criteri e gli indicatori alle prove concretamente somministrate. Alla stregua dei richiamati principi di diritto, la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto specificare i criteri di valutazione, definiti a livello generale nei quadri di riferimento, in coerenza con gli argomenti specifici e le tracce assegnate in sede d'esame. Secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, “*Solamente in base alla traccia è infatti possibile stabilire quali siano i fondamenti teorici degli istituti rilevanti nel caso di specie e i relativi orientamenti giurisprudenziali, graduandone per così dire l'esigibilità concreta in relazione alle caratteristiche della prova: il che consentirebbe - poniamo - di ritenere sufficienti gli elaborati i quali - ceteris paribus – diano conto almeno della tesi A e de/la tesi B, anche se non della tesi C (la cui menzione potrebbe essere considerata, invece, affine dell'attribuzione di un voto più alto)*” (Tar Lazio, Roma, I quater, 14.07.2015).

In secundis, la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione attraverso il ricorso a formule decisamente generiche e tautologiche, come tali inidonee ad “*autolimitare*” la discrezionalità dei valutatori, nonché a far emergere il nesso logico oggettivo tra i punteggi concretamente attribuiti ed i criteri applicati, con conseguente violazione anche dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 L. 241/90.

Ed invero, una motivazione fondata su criteri di valutazione generici e sganciati da elementi oggettivi non potrà che essere – come in effetti è – apparente e meramente tautologica, in violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e dei sottesi principi costituzionali di correttezza, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa (sul punto: Corte Cost., Sent. 05 novembre 2010, n. 310).

A titolo esemplificativo, si riporta il criterio della “*1.Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico previste dall’art. 25 del D.Lgs. 165/2001*” ed i suoi indicatori: *valenza strategica delle azioni proposte, coerenza delle azioni proposte, articolazione ed efficacia delle azioni*

proposte”, i quali così come formulati non forniscono oggettivi elementi giudizio e si prestano ad interpretazioni soggettive mutevoli che risentono degli orientamenti personali dei vari commissari, in spregio ai fondamentali principi di trasparenza ed imparzialità.

L’assunto è particolarmente evidente nella valutazione dei due quesiti a risposta aperta che hanno proposto la soluzione di un caso pratico. Rispetto ai predetti quesiti, è oggettivamente difficile se non impossibile individuare uniformità di vedute sulla prospettata “*valenza strategica, coerenza ..delle azioni proposte*” individuandone *ex ante* l’ “*efficacia*”. E ciò anche in considerazione della formulazione dei quesiti e dei casi proposti, caratterizzata da tale genericità ed ampiezza da aprire ad una molteplicità di soluzioni astrattamente ipotizzabili valide e pertinenti. Né, riguardo ai casi pratici, la Commissione ha inteso fissare i parametri ermeneutici prevalenti, anche in ottica di diversità di approccio metodologico (es. ipotesi A, ipotesi B, ipotesi C, etc...), allo scopo di rendicontare le risposte dei concorrenti alla luce di quegli orientamenti. La posizione criterioale è rimasta ferma alle genericità dei dispositivi regolamentari, senza offrire alcun ancoraggio utile al processo di verifica e controllo di competenza della Commissione e, per essa, delle Sottocommissioni. In definitiva, si è data la stura a valutazioni premiali affidate non già all’ontologia della deliberazione, alla cangiante sensibilità di ciascun commissario. Il che è la perfetta antitesi di ciò che dovrebbe essere un pubblico concorso.

Altrettanto generici sono i criteri 3 e 4, evidentemente riconducibili a quelle “*note, tautologiche, formule sul necessario omaggio alle esigenze di rigore e correttezza espositiva, di pertinenza argomentativa*” che la giurisprudenziale amministrativa ha sempre stigmatizzato, rilevandone la contrarietà ai principi sottesi alla definizione dei criteri di valutazione. Al riguardo, si è invero affermato che “*I criteri di valutazione che la Commissione di concorso redige nella prima riunione ai sensi dell’art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove; occorre pertanto che vengano formulati anche i criteri motivazionali ovvero i pesi valutativi in base ai quali attribuire il punteggio complessivo riservato alla singole prove* (Tar Lazio, sez. III bis, 3 ottobre 2018, n. 9714 – Pres. Savoia, Est. Graziano - Tar Lazio, Roma, Il quater, sent. 14 luglio 2015, n. 9413).

A corroborare quanto sopra esposto in ordine alla illegittimità degli impugnati provvedimenti per disparità di trattamento, mancanza di trasparenza, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e incongruenza e genericità dei criteri, si rileva che le più importanti organizzazioni sindacali, in un comunicato del 9 maggio 2019, hanno chiesto un incontro al MIUR per avere informazioni e anticipazioni sulle prove orali avendo rilevato che “*i dati mostrano*

difformità nella valutazione delle commissioni, con percentuali molto differenziate per l'ammissione alle prove orali dei candidati....” – dati che il Miur, pur avendone la disponibilità, ha inteso occultare, rigettando tutte le richieste di accesso anche civico formulate dai concorrenti esclusi.

-III-

Manifesta illegittimità dei provvedimenti impugnati per:

- **Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.D.G. n. 1259 del 2017;**
- **Violazione degli artt. 3 e 97 COST., nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A.;**
- **Violazione dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento dell'azione amministrativa, parità di trattamento tra concorrenti;**
- **Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, disparità di trattamento tra i concorrenti, perplessità dell'azione amministrativa, irragionevolezza, genericità ed incongruenza dei criteri adottati dalla commissione esaminatrice.**

L'art. 8, comma 2 del bando (DDG 1259/2017) prevede testualmente che “2. **La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.**”.

Come rilevato al paragrafo I del presente ricorso, la prova scritta della procedura concorsuale su cui si controverte non si è svolta in un'unica data, né tantomeno è stata unica sul territorio nazionale.

Ed invero, mentre la maggior parte dei candidati, ivi comprese le ricorrenti, hanno sostenuto la prova scritta il 18 ottobre 2018, una parte consistente di concorrenti – ossia, novantuno docenti campani che, in forza di ordinanza del TAR del Lazio del 12 ottobre hanno dovuto ripetere la prova preselettiva nonché i candidati della Regione Sardegna, che per problemi metereologici non hanno potuto sostenere la prova il 18 ottobre 2018 – hanno svolto la prova il **13 dicembre 2018** (G.U. del 9 novembre 2018), ovvero **ben due mesi dopo la data della prova nazionale.**

Siffatte modalità di svolgimento, oltre a porsi in palese contrasto con l'art. 8, comma 2, del bando di concorso e con le disposizioni del DM 138/2017, che prevedevano appunto una prova scritta unica e contestuale su tutto il territorio nazionale, ha pesantemente discriminato i concorrenti che hanno svolto la prova scritta il 18 ottobre, ed hanno così avuto modo di conoscere i quadri di riferimento elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.M. 138/2017, solo la sera prima della prova (17 ottobre 2019, rispetto a quelli che invece sostenuta la prova concorsuale il 13 dicembre. Il vantaggio che hanno avuto i concorrenti che hanno sostenuto la prova nella seduta del 13 dicembre è, sul piano della organizzazione, oggettivo e, sul piano statistico, comprovato dalla

più alta percentuale di candidati sardi ammessi a sostenere la prova orale. Gli stessi, invero, hanno potuto affrontare la prova avendo piena contezza non soltanto dei criteri generali di valutazione definiti nei quadri di riferimento citati, ma anche del tenore dei quesiti che sarebbero stati somministrati, potendo calibrare e meglio perfezionare la loro preparazione nei due mesi a loro disposizione prima della data stabilita per l'esecuzione della prova. Ma non è tutto. I candidati che hanno avuto la possibilità di eseguire la prova a dicembre erano preparati e pronti a gestire ed affrontare le innumerevoli difficoltà tecniche connesse: tempo assegnato per lo svolgimento della prova, rivelatosi assolutamente insufficiente; malfunzionamento della procedura informatizzata, che – non opportunamente gestita – avrebbe comportato la perdita dell'elaborato predisposto; possibile obsolescenza dei computer messi a disposizione nelle sedi di esame; problemi di salvataggio delle risposte dattiloscritte e/o spuntate, riguardo alla prova di lingua.

Tale coacervo di circostanze, ignote ai concorrenti di ottobre e note a quelli di dicembre, hanno fortemente penalizzato i primi, destabilizzati – anche in termini emotivi – dalle circostanze concorsuali registrate, compresa la questione dei due quesiti pratici, al contrario rese note con due mesi di anticipo in favore dei concorrenti postumi.

Ciò ha determinato un'ingiusta disparità di trattamento tra concorrenti della medesima procedura, tale da legittimare la richiesta di annullamento degli atti impugnati, con contestuale ammissione delle ricorrenti alla prova orale.

Ne vale ad infirmare quanto sin qui asserito, circa la portata invalidante delle gravissime irregolarità e violazioni che hanno caratterizzato la procedura concorsuale su cui si controverte, l'eventuale richiamo ai principi del caso fortuito o forza maggiore, poiché una corretta applicazione dell'art. 8 del DDG n. 1259/2017 avrebbe dovuto necessariamente condurre allo slittamento della data della prova su tutto il territorio nazionale, a garanzia dei fondamentali principi di *par condicio* e di buona amministrazione sanciti dall'art. 97 cost.

-IV-

Violazione del principio dell'anonimato;

Violazione dell'art. 97 Cost. e violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, disparità di trattamento tra i concorrenti, perplessità dell'azione amministrativa, irragionevolezza, genericità ed incongruenza dei criteri adottati dalla commissione esaminatrice.

La procedura concorsuale per cui è causa prevedeva che, all'inizio della prova, il candidato dovesse inserire un codice segreto estratto da un contenitore, nonché il proprio codice fiscale nella pagina di accesso. Quindi, dopo aver inserito una parola segreta, avrebbe avuto accesso alla pagina delle istruzioni ed avrebbe potuto dare inizio alla prova. Inoltre, al termine della stessa, il personale tecnico d'aula avrebbe dovuto trasferire da ciascuna macchina il *file* su un dispositivo di memoria esterna e, dopo aver trasferito tutti i *files* in una apposita postazione, inviarli ad un *database* centrale.

Ebbene tale procedura, oltre ad essere poco trasparente, pone seri dubbi sull'effettivo rispetto del principio dell'anonimato, considerato che il codice fiscale costituisce un forte e di facile disponibilità elemento identificativo. Al pari, costituisce un forte elemento identificativo il codice del laboratorio, sede della prova concorsuale, che precede la sequenza numerica del codice identificativo del candidato. Considerato che l'identità dei (pochi) concorrenti per sede era agevolmente desumibile dagli elenchi predisposti e pubblicati dagli USR, la combinazione tra codice fiscale, codice identificativo del laboratorio ed identità dei candidati per sede risultava essere facilmente decrittabile. Riguardo alla portata invalidante del principio dell'anonimato nei concorsi pubblici, la giurisprudenza del Tar adito, richiamando i principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato riguardo alla selezione per l'ammissione al corso di laurea a numero chiuso in medicina e chirurgia presso l'Università di Messina, ha affermato che *“il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso, nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni, costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale e incondizionata, mirando in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. L'esigenza dell'anonimato si traduce, infatti, a livello normativo in regole che tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione, imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario, al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate. Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina, quindi, una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva, in quanto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto a minacciare il bene protetto dalle suddette regole. Quindi, secondo l'Adunanza Plenaria, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione*

dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione, irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione” (cfr Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I quater, Sentenza n. 1988/2018; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria – Sentenza del 20 novembre 2013, n.26).

La gravità delle censure formulate e dei vizi rilevati inficia l'intera procedura concorsuale, rendendo i provvedimenti impugnati *icto oculi* illegittimi e meritevoli di annullamento e legittimando l'ammissione delle ricorrenti alla successiva prova concorsuale.

-V-

Violazione dell'art. 5 del DDG n. 1259/2017, degli artt. 15 e 16 del D.M. del 3 agosto 2017, n. 138, nonché dei principi generali sulla formazione e sul funzionamento delle commissioni esaminatrici; eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione, carenza ed errore di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia.

Dalla scheda di valutazione della prova della Prof.ssa Macrì è dato rilevare che il ruolo di Presidente della sottocommissione n. 33, nella seduta per la correzione dell'elaborato del 5.3.2019, è stato ricoperto da un componente diverso dal titolare – il Prof. Biagio Ricceri, in luogo del Presidente titolare Prof. Damiano Bruno Silipo – e che, alla stessa sottocommissione, ha partecipato in qualità di componente il Dott. Giuseppe Caruso, non risultante nell'elenco dei componenti designati ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.M. del 3 agosto 2017, n. 138, con D.D. n. 2080 del 31.12.2018.

Le ragioni di tale sostituzione, così come della partecipazione in qualità di componente di un soggetto non incluso nell'elenco dei componenti della sottocommissione n. 33 designato, ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.M. del 3 agosto 2017, n. 138, con D.D. n. 2080 del 31.12.2018, non sono state esplicitate, né nel preambolo del verbale sono stati indicati i motivi di tale sostituzione ed i provvedimenti di designazione dei componenti supplenti, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento della carica di componente e presidente della sottocommissione esaminatrice.

Ed invero, ai sensi dell'art. 15 del D.M. del 3 agosto 2017, n. 138, *“La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale è nominata con decreto del direttore generale. 2. La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. La commissione è integrata da un componente esperto per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati. In sede di prova orale, alla commissione è aggregato un ulteriore componente esperto in informatica. 3. Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi,*

ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni. 4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni. 5. I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua, in quest'ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 7. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area. 8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni. 9. Il provvedimento di nomina della commissione e delle eventuali sottocommissioni indica almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalità di nomina previste dal presente articolo. 10. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i generi, salvi i casi di motivata impossibilità. 11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122".

Le disposizioni richiamate rivelano l'esigenza che nella composizione della commissione sia riflessa la compresenza necessaria e non eludibile di professionalità differenziate quanto complementari, nel senso di affiancare al presidente – scelto fra soggetti non necessariamente muniti di specifiche conoscenze nel campo della dirigenza e dell'organizzazione scolastica, ma qualificati per assumere il

ruolo di coordinamento e guida richiesto dalla funzione – due componenti di estrazione non omogenea, in modo da veder rappresentate in seno all'organo sia le competenze specifiche dell'ambito scolastico, sia quelle tecnico-gestionali e amministrative di carattere generale.

Le medesime disposizioni disegnano, peraltro, un'alternativa residuale per l'ipotesi in cui la carenza di aspiranti al ruolo di presidente costringa ad attingere a personale estraneo alle categorie indicate in via principale: in tale evenienza, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.

Il tenore letterale della disposizioni esclude qualunque discrezionalità dell'Amministrazione nella scelta dei componenti la commissione – che devono essere designati fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni. 5 – e, segnatamente, del presidente, il cui nominativo può essere attinto tra i dirigenti amministrativi o tecnici, con anzianità di servizio decennale soltanto laddove si verifichi l'indisponibilità di aspiranti tra i professori universitari, i magistrati e i dirigenti generali.

Se così è la sostituzione del presidente della sottocommissione n. 33, nonché la partecipazione in qualità di componente del Dott. Giuseppe Caruso, non designato quale componente della sottocommissione medesima dal D.D. del 31.12.2018 n. 2080 è illegittima, così come illegittimi devono ritenersi gli atti ed i provvedimenti dagli stessi adottati, per violazione del principio dell'immutabilità delle commissioni concorsuali. In ogni caso, emerge una palese carenza motivazionale e procedimentale, non risultando alcun elemento atto a verificare, giustificare e rendere possibile la sostituzione del Presidente insediato.

-VI-

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.D.G. 1259/2018 E DEL D.M.138/2017. SOSTANZIALE REGIONALIZZAZIONE DELLA PROVA

Stando alle previsioni di cui all'art. 29 D.lgs. 165/2001 e del relativo D.M. 138/2017 e DDG n. 1259/2017, il corso-concorso avrebbe dovuto svolgersi su scala nazionale e concludersi con una graduatoria unica di carattere nazionale.

Tuttavia, di fatto, ha assunto i caratteri di un concorso regionale, con tutte le conseguenze anche in termini di disparità di trattamento.

Ed invero, non soltanto la sede di svolgimento della prova e la gestione della stessa è avvenuta a livello regionale da parte dei vari UU.SS.RR., ma anche gli esiti della stessa hanno rilevato una percentuale di ammessi per ogni Regione prossima al numero di posti disponibili nella Regione

medesima. Se tali informazioni dovessero essere confermate dai dati ufficiali sul numero di ammessi nelle varie regioni che il MIUR – a differenza di quanto avvenuto per la prova preselettiva avente carattere oggettivo – non ha inteso pubblicare, emergerebbe una sostanziale corrispondenza, in ogni Regione, tra il numero di ammessi alla prova orale e il numero dei posti disponibili.

Il che, oltre a generare seri dubbi sulla casualità o meno e dalla distribuzione delle prove tra le varie sottocommissioni e sulla trasparenza, correttezza e neutralità della correzione, lascerebbe presagire una sostanziale regionalizzazione del concorso, e dunque, una palese violazione della normativa sopra richiamata e dei principi di imparzialità e buona amministrazione.

Sul punto, ci si riserva di integrare le enunciate censure con motivi aggiunti non appena il MIUR vorrà mettere a disposizione dei concorrenti i dati sopra menzionati.

A completare il quadro delle censure di illegittimità della procedura concorsuale *de qua* e dei provvedimenti impugnati per violazioni del canone di trasparenza, imparzialità, buona andamento dell'azione amministrativa e parità di trattamento tra i concorrenti, concorrono le seguenti ulteriori circostanze:

- a. La mancata evasione delle istanze di accesso anche agli elaborati di altri candidati, categoricamente denegata con nota del 19 aprile 2019 sebbene la informatizzazione della procedura ne avrebbe consentito l'immediata e agevole ostensione;
- b. La mancata pubblicazione dei dati inerenti le percentuali di ammessi da parte delle varie sottocommissioni e delle percentuali relative alle singole regioni, come invece avvenuto immediatamente dopo l'espletamento della prova preselettiva avente carattere oggettivo;
- c. La mancata verbalizzazione e pubblicazione delle procedure di scioglimento dell'anonimato, non essendo a tal fine sufficiente il verbale del 26 marzo 2019 redatto dai Carabinieri aperto alle 12.35 e chiuso nello stesso orario;
- d. La mancata enunciazione e pubblicazione di criteri di assegnazione dei compiti alle varie sottocommissioni,
- e. La mancata pubblicazione dei nominativi dei componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- f. La mancata pubblicazione dei voti dei candidati ammessi;
- g. Le continue dimissioni e sostituzioni di commissari.

P.Q.M.

Voglia l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, *contrariis reiectis*, accogliere il presente ricorso in ogni sua parte e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, procurando di disporre l'ammissione delle ricorrenti alla fase successiva, con recupero delle relative modalità. Con condanna dell'Amministrazione resistente a spese e competenze di giudizio.

Si dichiara, ai fini del contributo unificato, che il valore della causa è indeterminabile.

Salvis iuribus

Vibo Valentia – Roma, 22.5.2019

Avv. Domenico Sorace

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* è nei motivi del ricorso; il danno grave ed irreparabile nella natura dei provvedimenti impugnati, che impediscono alle ricorrenti di partecipare alla fase conclusiva della procedura concorsuale. Le prove orali hanno avuto inizio il 20 maggio e termineranno entro la fine di luglio 2019, proprio per consentire l'assunzione dei vincitori entro il primo settembre 2019. E' evidente, pertanto, che la mancata ammissione con riserva delle ricorrenti alle prove orali sarebbe foriera di un pregiudizio grave e irreparabile, precludendo alle stesse di concorrere alla copertura dei posti messi a concorso.

Vibo Valentia-Roma, 22.5.2019

Avv. Domenico Sorace